

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2024

- Alle persone assicurate nel piano di base I si applicano:**
- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2024;
 - il piano di base I della Cassa pensioni Posta, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Cassa pensioni Posta
Viktoriastrasse 72
Casella postale
3000 Berna 22
Telefono 058 338 56 66
e-mail pkpost@pkpost.ch
www.pkpost.ch

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

1	Campo d'applicazione e basi di calcolo	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Componenti variabili del salario da assicurare	3
2	Finanziamento	
Art. 3	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 4	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
3	Prestazioni	
Art. 6	Prestazioni nel piano di base I	5
3.1	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso	
Art. 7	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 8	Ammontare della rendita per orfani e figli	5
Art. 9	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 9a	Importo della prestazione in capitale	5
3.2	Rendita d'invalidità professionale	
Art. 10	Premesse	6
Art. 11	Importo	6
Art. 12	Finanziamento	6
3.3	Rendita transitoria AI	
Art. 13	Diritto	6
Art. 14	Importo	7
Art. 15	Finanziamento	7
4	Riscatto	
Art. 16	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	7
Art. 17	Riscatto in vista del pensionamento anticipato	8
Art. 18	Riscatto della rendita transitoria AVS	9
5	Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse	
Art. 19	Importi limite	10
Art. 20	Interessi	10
Art. 21	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia	10
Art. 22	Tasse	10
6	Disposizioni transitorie	
Art. 23	Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza	11
Art. 24	Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta	11
7	Entrata in vigore	
Art. 25	Entrata in vigore	12

1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**

L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

Art. 2 **Componenti variabili del salario da assicurare**

¹ Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalidità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

² Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
 - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
 - il servizio di picchetto, e
 - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
 - indennità speciali,
 - indennità per sostituzione del capogruppo, e
 - indennità di turno, e
 - c. i seguenti contributi versati annualmente:
 - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
 - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
 - parti individuali relative alle prestazioni, nonché
 - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

³ Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

2 Finanziamento (art. 15 ss regolamento di previdenza)

Art. 3 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato			
	Dipendente			Datore di lavoro
	Minus	Standard	Plus	
22 – 34	5.50	8.00	9.10	7.90
35 – 44	6.00	9.25	10.10	9.90
45 – 54	6.50	10.00	12.60	15.40
55 – 65	7.00	10.25	13.10	15.90

Il piano di base I offre 3 piani di risparmio: standard, minus e plus (vedi art. 5 regolamento di previdenza).

Art. 4 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.50	1.00
22 – 65	1.50	1.50	3.00

Art. 5 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi:

- del finanziamento dell'invalidità professionale;
- del finanziamento della rendita transitoria AI;
- amministrativi.

3 Prestazioni

Art. 6 **Prestazioni nel piano di base I**

Nel piano di base I sono assicurate le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
- b. rendite transitorie AVS;
- c. rendite per figli di pensionati;
- d. capitali di vecchiaia;
- e. rendite d'invalidità;
- f. rendite d'invalidità professionale;
- g. rendite transitorie AI;
- h. rendite AI per figli;
- i. rendite al/alla coniuge superstite e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata;
- j. rendite al/alla partner convivente superstite;
- k. rendite al/alla coniuge divorziato/a;
- l. rendite per orfani;
- m. capitale garantito in caso di decesso e prestazioni in capitale;
- n. compensazione del rincaro sulle rendite in corso;
- o. prestazioni di uscita;
- p. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a in caso di divorzio;
- q. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

3.1 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite, per orfani e figli, ammontare del capitale garantito in caso di decesso

Art. 7 **Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta:

- a. al 65% della rendita d'invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all'80% della rendita di vecchiaia acquisita, se la persona assicurata non percepiva una rendita di vecchiaia;
- b. al 65% della rendita di vecchiaia in corso, se la persona assicurata ne percepiva una.

Art. 8 **Ammontare della rendita per orfani e figli (art. 66 regolamento di previdenza)**

Per ogni figlio avente diritto:

- a. la rendita per orfani ammonta al 10% della rendita d'invalidità assicurata o in corso, o al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 66 e 67 regolamento di previdenza);
- b. la rendita AI per figli ammonta al 10% della rendita d'invalidità in corso (art. 54 e 55 regolamento di previdenza);
- c. la rendita per figli di pensionati ammonta al 10% della rendita di vecchiaia in corso (art. 46 e 47 regolamento di previdenza).

Art. 9 **Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde al capitale di risparmio valido al momento del decesso. Dal capitale garantito in caso di decesso è dedotto l'importo delle rendite e delle indennità versate in seguito al decesso. In caso di decesso, diventano inoltre esigibili i capitali dei conti di risparmio complementari.

Art. 9a **Importo della prestazione in capitale (art. 56 cpv. 2 regolamento di previdenza)**

La prestazione in capitale unico corrisponde al valore reale della rendita per coniugi, al massimo però al capitale di vecchiaia disponibile al momento del decesso.

3.2 Rendita d'invalidità professionale

Art.10 Premesse

¹ Si è in presenza d'invalidità professionale se, in base alla capacità totale o parziale di guadagno rilevata o decisa dall'AI, il datore di lavoro affiliato constata che la persona assicurata non è o non è più in grado di esercitare completamente la sua precedente attività professionale per ragioni di salute.

² Sussiste il diritto a una rendita d'invalidità professionale se

- a. la persona assicurata ha lavorato ininterrottamente per almeno 20 anni presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa pensioni Posta;
- b. la persona assicurata ha superato l'età di 50 anni quando si estingue il suo diritto di percepire il salario o si esauriscono le prestazioni sostitutive del salario;
- c. il datore di lavoro ritiene che gli sforzi per integrare la persona assicurata in un'attività ritenuta ragionevole dal medico di fiducia non hanno avuto successo senza colpa da parte della persona assicurata; e
- d. la differenza tra il salario assicurato prima del cambiamento del rapporto di lavoro per motivi di salute e il nuovo salario assicurato è pari ad almeno il 25%.

³ Il datore di lavoro affiliato richiede il pagamento delle prestazioni d'invalidità professionale. Il medico di fiducia del datore di lavoro affiliato valuta in grado di occupazione ragionevole a seguito della decisione di rendita dell'AI. La base decisionale è costituita dagli accertamenti medici dell'AI.

⁴ Fondandosi su un parere medico, il datore di lavoro affiliato può limitare la durata della rendita d'invalidità professionale. La rendita d'invalidità professionale a durata determinata inizia non prima che si estingua il diritto di percepire il salario o che siano esaurite le prestazioni sostitutive del salario e termina al più tardi quando la Cassa pensioni Posta riceve la decisione dell'AI.

⁵ Per quanto riguarda l'inizio e la fine del diritto alle prestazioni, è applicabile per analogia l'art. 52 del regolamento di previdenza.

Art. 11 Importo

¹ La rendita annua d'invalidità professionale versata dalla Cassa pensioni Posta è pari al:

- a. 55% dell'ultimo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale totale;
- b. 55% della differenza fra l'ultimo e il nuovo salario assicurato, in caso d'invalidità professionale parziale.

² L'ultimo e il nuovo salario assicurato si riferiscono al momento in cui è cessato o cambiato il rapporto di lavoro a causa dell'invalidità. Se la differenza salariale è inferiore al 25% non sussiste alcun diritto alla pensione d'invalidità professionale.

Art. 12 Finanziamento

Il datore di lavoro assume tutti i costi per l'invalidità professionale. La persona assicurata è esonerata dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 20 del regolamento di previdenza.

3.3 Rendita transitoria AI

Art. 13 Diritto

¹ Hanno diritto a una rendita transitoria AI le persone assicurate che percepiscono una rendita d'invalidità secondo l'art. 50 del regolamento di previdenza o una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I e che non hanno diritto né a una rendita o a un'indennità giornaliera ai sensi della LAI o della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), né a una rendita ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Se la persona assicurata percepisce una rendita parziale secondo la LAI o la LAINF non ha diritto a una rendita transitoria AI.

Art. 14 **Importo**

¹ La rendita transitoria AI corrisponde al 62,5% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione alla nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità della Cassa pensioni Posta.

² Se la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità professionale secondo l'art. 10 del piano di base I, la rendita transitoria AI corrisponde all'80% della rendita intera massima secondo la LAI in relazione alla riduzione per motivi di salute del grado di occupazione.

Art. 15 **Finanziamento**

Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria AI, e gli adeguamenti al rincaro, a condizione che abbia concessuta tale.

4 Riscatto

Art. 16 **Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)**

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato	Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato
23	17	39	353	55	944
24	34	40	380	56	992
25	52	41	407	57	1041
26	70	42	435	58	1091
27	88	43	464	59	1142
28	107	44	493	60	1194
29	126	45	523	61	1246
30	146	46	562	62	1300
31	166	47	601	63	1355
32	186	48	641	64	1412
33	207	49	682	65	1469
34	228	50	723	66	1469
35	250	51	766	67	1469
36	275	52	809	68	1469
37	300	53	853	69	1469
38	326	54	898	70	1469

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (809%*40 000)	323 600 CHF
– riscatto possibile (323 600–120 000)	203 600 CHF

Art. 17 Riscatto in vista del pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Tabella riscatto

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato								Età di pensionamento anticipato							
	65	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58
26	56	108	161	217	274	332	391	46	76	150	228	306	387	470	553	
27	57	110	164	221	279	338	398	47	77	153	232	311	394	478	563	
28	58	112	167	225	284	344	405	48	78	156	236	316	401	486	573	
29	59	114	170	229	289	350	412	49	79	159	240	322	408	494	583	
30	60	116	173	233	294	356	419	50	80	162	244	328	415	503	593	
31	61	118	176	237	299	362	426	51	81	165	248	334	422	512	603	
32	62	120	179	241	304	368	433	52	82	168	252	340	429	521	614	
33	63	122	182	245	309	374	441	53	83	171	256	346	437	530	625	
34	64	124	185	249	314	381	449	54	84	174	260	352	445	539	636	
35	65	126	188	253	319	388	457	55	85	177	265	358	453	548	647	
36	66	128	191	257	325	395	465	56	86	180	270	364	461	558	658	
37	67	130	194	261	331	402	473	57	87	183	275	370	469	568	670	
38	68	132	197	266	337	409	481	58	89	186	280	376	477	578	682	
39	69	134	200	271	343	416	489	59	91	189	285	383	485	588		
40	70	136	204	276	349	423	498	60	93	192	290	390	493			
41	71	138	208	281	355	430	507	61	95	195	295	397				
42	72	140	212	286	361	438	516	62	97	198	300					
43	73	142	216	291	367	446	525	63	99	201						
44	74	144	220	296	373	454	534	64	101							
45	75	147	224	301	380	462	543									

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (252%*40 000)	100 800 CHF
– riscatto possibile (100 800 – 20 000)	80 800 CHF

Art. 18 Riscatto della rendita transitoria AVS (art. 28 regolamento di previdenza)

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde alla percentuale della rendita massima di vecchiaia AVS indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta. Tale importo non può eccedere il potenziale di riscatto restante dopo la detrazione del capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % della rendita massima AVS							continuazione							
	Età di pensionamento scelta								Età al momento del riscatto						
	64	63	62	61	60	59	58			64	63	62	61	60	59
25	50.5	101.8	154.1	207.0	261.2	316.4	372.2	45	71.4	144.0	217.8	293.0	369.4	447.4	526.5
26	51.4	103.6	156.8	210.6	265.8	321.9	378.7	46	72.6	146.5	221.6	298.1	375.9	455.2	535.7
27	52.3	105.4	159.5	214.3	270.5	327.5	385.3	47	73.9	149.1	225.5	303.3	382.5	463.2	545.1
28	53.2	107.2	162.3	218.1	275.2	333.2	392.0	48	75.2	151.7	229.4	308.6	389.2	471.3	554.6
29	54.1	109.1	165.1	221.9	280.0	339.0	398.9	49	76.5	154.4	233.4	314.0	396.0	479.5	564.3
30	55.0	111.0	168.0	225.8	284.9	344.9	405.9	50	77.8	157.1	237.5	319.5	402.9	487.9	574.2
31	56.0	112.9	170.9	229.8	289.9	350.9	413.0	51	79.2	159.8	241.7	325.1	410.0	496.4	584.2
32	57.0	114.9	173.9	233.8	295.0	357.0	420.2	52	80.6	162.6	245.9	330.8	417.2	505.1	594.4
33	58.0	116.9	176.9	237.9	300.2	363.2	427.6	53	82.0	165.4	250.2	336.6	424.5	513.9	604.8
34	59.0	118.9	180.0	242.1	305.5	369.6	435.1	54	83.4	168.3	254.6	342.5	431.9	522.9	615.4
35	60.0	121.0	183.1	246.3	310.8	376.1	442.7	55	84.9	171.2	259.1	348.5	439.5	532.1	626.2
36	61.1	123.1	186.3	250.6	316.2	382.7	450.4	56	86.4	174.2	263.6	354.6	447.2	541.4	637.2
37	62.2	125.3	189.6	255.0	321.7	389.4	458.3	57	87.9	177.2	268.2	360.8	455.0	550.9	648.4
38	63.3	127.5	192.9	259.5	327.3	396.2	466.3	58	89.4	180.3	272.9	367.1	463.0	560.5	659.7
39	64.4	129.7	196.3	264.0	333.0	403.1	474.5	59	91.0	183.5	277.7	373.5	471.1	570.3	
40	65.5	132.0	199.7	268.6	338.8	410.2	482.8	60	92.6	186.7	282.6	380.0	479.3		
41	66.6	134.3	203.2	273.3	344.7	417.4	491.2	61	94.2	190.0	287.5	386.7			
42	67.8	136.7	206.8	278.1	350.7	424.7	499.8	62	95.8	193.3	292.5				
43	69.0	139.1	210.4	283.0	356.8	432.1	508.5	63	97.5	196.7					
44	70.2	141.5	214.1	288.0	363.0	439.7	517.4	64	99.2						

La tabella degli acquisti per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 viene adeguata gradualmente alla tabella degli acquisti soprastante.

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Pensione transitoria AVS mensile in % del capitale di risparmio sul conto complementare							
	64	63	62	61	60	59	58
Uomini / Donne	8.401	4.237	2.849	2.155	1.739	1.461	1.263

5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

Art. 19 **Importi limite**
Vedi allegato a parte.

Art. 20 **Interessi**
Vedi allegato a parte.

Art. 21 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della rendita di vecchiaia**

¹ Tassi di conversione per donne e uomini

Età di pensionamento	Aliquota di conversione
58	4.141
59	4.245
60	4.354
61	4.468
62	4.589
63	4.718
64	4.855
65	5.000
66	5.157
67	5.324
68	5.506
69	5.701
70	5.911

I tassi di conversione per le donne nate nel 1960, 1961, 1962 e 1963 si basano sui tassi indicati al capoverso 2.

² Graduazione per le donne in base all'anno di nascita (riforma AVS)

Età	1960 e oltre	1961	1962	1963
63	4.795	4.776	4.757	4.737
64	5.000	4.964	4.928	4.891
da 64+ X mesi	5.000	5.000 (64+3 M)	5.000 (64+6 M)	5.000 (64+9 M)
65	5.000	5.000	5.000	5.000

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Art. 22 **Tasse**
a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;
b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

6 Disposizioni transitorie

Art. 23 **Disposizioni transitorie dal piano di base del regolamento di previdenza in vigore dal 1° gennaio 2008**

¹ L'importo delle rendite in corso al 31 dicembre 2007 continuerà ad essere versato e resterà invariato. Sono fatte salve le disposizioni sul coordinamento delle prestazioni di previdenza secondo l'art. 92 e le misure di risanamento di cui all'art. 118 del regolamento di previdenza, in vigore dal 1° gennaio 2018, stato: 1° gennaio 2021.

² L'importo delle relative prestazioni contributive resta invariato. Le condizioni determinanti per il diritto alle prestazioni e le disposizioni sulla riduzione delle rendite per sovrassicurazione si basano invece sul presente regolamento.

³ Se una rendita temporanea d'invalidità in corso al 31 dicembre 2007 è sostituita da una rendita di vecchiaia, l'importo della rendita di vecchiaia e le prestazioni contributive assicurate sono computate in base alle disposizioni applicabili al 31 dicembre 2007 (primato delle prestazioni). Per le persone assicurate che hanno percepito una rendita d'invalidità prima del 1° gennaio 2002, la rendita di vecchiaia corrisponde alla rendita d'invalidità in corso al momento del pensionamento.

⁴ Le prestazioni delle persone assicurate la cui incapacità al lavoro sia sopraggiunta prima del 1° gennaio 2008 e la cui causa abbia comportato l'invalidità o il decesso, sono determinate in base al regolamento in vigore al momento dell'insorgere dell'invalidità. Se il grado d'invalidità aumenta dopo il 31 dicembre 2007, le nuove prestazioni saranno calcolate secondo il presente regolamento di previdenza.

Art. 24 **Disposizioni transitorie dal piano di base I della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2010** Abrogato

7 Entrata in vigore

Art. 25 **Entrata in vigore**

Il piano di base I della Cassa pensioni Posta, valido dal 1° gennaio 2018 (Stato 1° gennaio 2022), è sostituito dal presente piano di base I, che entra in vigore il 1° gennaio 2024.

